



II GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

Avv. Riccardo de Lodi

letti gli atti del procedimento n. 2/21 Reg. GSN contro il tesserato **VANNELLI LUIGI (VNG021)** per i fatti avvenuti durante il torneo pomeridiano (inizio 16,45) sulla piattaforma RealBridge del 7/1/21 organizzato da 3° SSD a RL (F0577); vista la Delibera del Consiglio Federale n. 69/2020 del 29/11/2020 recante il regolamento delle competizioni sulla piattaforma Realbridge;

**incolpato**

- a) di aver urlato, appena giunto l'arbitro Laura Maria Cottone (CTR005) al tavolo, rivolgendosi all'avversario Letteri Luciano (LTN022), "ma chi c... sei tu ... ma vattene aff..., testa di c... che non sei altro" e quindi
- b) di aver abbandonato il torneo;

**così decide:**

I fatti sono pienamente provati dal referto arbitrale e dalla spontanea confessione dell'incolpato.

Il tesserato **VANNELLI LUIGI (VNG021)** deve quindi essere dichiarato colpevole degli illeciti ascrittigli.

La pena comminata è di mesi otto così calcolata:

- quanto agli insulti ed al turpiloquio mesi sei;
- quanto all'abbandono è quella di prassi consistente nella sospensione per mesi due.

P.Q.M.

1) Dichiara Il tesserato **VANNELLI LUIGI (VNG021)** colpevole dalle incolpazioni ascrittegli e lo condanna sospensione per mesi otto, oltre al pagamento delle spese di procedimento, determinate in €100,00. Dispone la pubblicazione della decisione ai sensi dell'art.12 RGF.

2) Ordina la trasmissione degli atti alla Procura Federale in relazione ad eventuali responsabilità del tesserato Letteri Luciano (LTN022).

Milano, 22 gennaio 2021

Il Giudice Sportivo Nazionale